



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 311/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69797** depositato il
28.01.2025, proposto da:

- 1) G. S. A. nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 2) S. V. nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 3) A. M. nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 4) D. C. nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 5) S. D., nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 6) C. G. R. nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 7) F. G., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 8) R. F. G. E., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS)
- 9) A. N., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 10) M. C., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 11) M. C. nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 12) T. I., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 13) M. G., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 14) M. N., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- 15) T. C. nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);

tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via Notarbartolo n. 38 presso lo studio dell'avv. Isabella Casales Mangano - pec: isabellamangano@pecavvpa.it - da cui sono rapp.ti e difesi in virtù di procura in atti;

CONTRO

- **FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827)**, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, rappresentato e difeso ex art. 11 L.R. n. 26/2012 dagli avvocati Margherita Sanfratello e Vincenzo Farina giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. Rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018 - pec: margheritasanfratello@pec.it; v.farinavvpa@pec.it;

- **Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale**, in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lamacchia (C.F.: LMCLRA89D55G273O) dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, giusta procura in atti - pec: laura.lamacchia1@pec.it;

Ritenuto in

FATTO

I. Gli odierni ricorrenti - tutti dipendenti in quiescenza della

Regione siciliana – hanno adito questa Corte per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“...dichiarare il diritto di ciascun ricorrente ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le maggiorazioni della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993 e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni regionali, ognuna nell'ambito di propria competenza, al pagamento in favore di ciascuno delle relative differenze economiche oltre interessi e rivalutazione come per legge”*;

II. A suffragio delle conclusioni trascritte, espongono:

(a) di aver diffidato il Fondo Pensioni Sicilia (il 03/06/2024) alla rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (di seguito denominata R.I.A.) in godimento per il triennio 1991-1993 e, quindi, alla conseguente liquidazione delle differenze economiche maturate, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Infatti:

- con sentenza n. 4/2024, il Giudice delle Leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), secondo cui *“[l']articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica*

la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità". Sicché, dichiarata la incostituzionalità dell'art. 51 L. 388/2000 e la caducazione degli effetti giuridici della disposizione *de qua*, si era senz'altro determinata, in via consequenziale, la operatività degli aumenti anche per il triennio 1991-1993. Stante il costante parallelismo tra la normativa statale e quella regionale, finalizzato ad armonizzare progressivamente le due discipline, l'espunzione dall'ordinamento della previsione di cui al citato art. 51 L. 388/2000 produceva, in estrema sintesi, effetti anche a livello regionale;

- in diretta conseguenza di quanto sopra, gli aumenti contrattuali previsti dalla L.R. 19/1991 e dal D.P.Reg. 30/1/1993, ultima tranche prevista per il triennio 1988-1990, dovevano ritenersi dunque applicabili anche per il triennio 1991-1993;

(b) rimasta inevasa la diffida, essi si sono trovati costretti a ricorrere a questa Corte, censurando, in quanto illegittimo, il silenzio serbato dalle amministrazioni intime. Sviluppano in ricorso il costrutto difensivo sintetizzato in diffida, puntualizzando che:

- il loro diritto alla rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993 trae fondamento dall'operatività, a livello regionale, degli effetti giuridici della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 51 comma 3 della L. 388/2000 di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024,

nonché, come già accennato, nel parallelismo tra normativa statale e quella regionale dedicato ai trattamenti di quiescenza;

- in particolare, siffatto parallelismo si è tradotto, a proposito del trattamento giuridico ed economico e di quello pensionistico dei pubblici dipendenti, nell'adeguamento/recepimento, disposto dal legislatore regionale, dei meccanismi previsti dal legislatore statale. Il nuovo assetto del pubblico impiego, introdotto dalla L. 93/1983, è stato recepito, esemplificativamente, a livello regionale dalla L.R. 38/1991 e, per tale via, si è pervenuti in sede regionale all'allineamento del nuovo sistema del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, già fondato sul sistema della progressione per classi ed aumenti periodici (L.R. 41/1985), al principio contrattuale (concretizzato a livello nazionale) basato sugli accordi di comparto (L.R. 38/1991);

- al pari di quanto previsto a livello statale (D.P.R. 266/1987), è stato poi introdotto, ad opera della L.R. 11/1988, l'istituto della R.I.A., la quale è costituita dal valore delle classi e degli scatti in godimento alla data del 31/12/1986: analogamente a quanto sancito dall'art. 47 del D.P.R. 266/1987, l'art. 5 della L.R. 11/1988 ha disposto l'attribuzione di incrementi stipendiali, con decorrenza 1/1/1989, ove il rinnovo contrattuale non fosse intervenuto entro il 30/6/1989. Ulteriori aumenti sono stati riconosciuti poi, a livello statale, dall'art. 9 del D.P.R. 44/1990 e, a livello regionale, dalla L.R. 19/1991 e dal D.P.R. 30/1/1993 stante il mancato avveramento della condizione prevista dalla citata norma (id est, tempestivo rinnovo contrattuale);

- ciò posto, la disciplina di cui all'art. 9 D.P.R. 44/1990 - come è noto - è stata successivamente prorogata, sino al 31/12/1993, da parte dell'art. 7 del D.L. 384/1992, conv. in L. 438/1992 e, a seguito dei contrasti giurisprudenziali insorti riguardo all'operatività della disposizione, era stato emanato il richiamato art. 51 comma 3 della L. 388/2000. La disposizione in questione, auto-qualificandosi come norma di interpretazione autentica, stabiliva che la proroga sino al 31/12/1993 dovesse intendersi valida solo per la disciplina giuridica e non anche per le maggiorazioni della R.I.A. il cui termine rimaneva fissato, dunque, al 31/12/1990. A livello regionale, la norma recata dall'art. 51 co. 3 cit. ha trovato il proprio omologo nel D. P. Reg. 11/1995 che, nel disciplinare il nuovo sistema di regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del personale regionale, ha stabilito che l'efficacia dei nuovi contratti avesse decorrenza dall'1/1/1994. Gli aumenti previsti dall'art. 5 L.R. 19/1991 e D.P.Reg. 30/1/1993, in conseguenza, risultano attribuiti sino al 30/6/1990 e rappresentano l'ultima tranche di benefici economici previsti per il triennio 1988-1990;

- ora, tuttavia, con la caducazione degli effetti giuridici dell'art. 51 L. 388/2000 - dovuta alla sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale - deve dirsi ripristinata la validità e l'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 7 del D.L. 384/1992 e, con essa, della proroga al 31/12/1993 anche delle maggiorazioni della R.I.A. dapprima prima limitata, viceversa, al 31/12/1990;

- per quanto qui di immediato rilievo, pertanto, l'estensione degli

effetti della disciplina “di risulta”, anche a livello regionale, poggia proprio sulla natura di riforma economica e sociale attribuita al D.L. 384/1992. Il D.P.Reg. 11/1995, con il quale è stata recepita la contrattazione per il triennio 1994/1996, ha invero previsto che gli effetti dei nuovi accordi avessero efficacia a decorrere dall’1/1/1994 ed ha attribuito il medesimo emolumento previsto dal D.L. 384/1992 (Lire 20.000 mensili). Inoltre, la nuova disciplina del trattamento giuridico ed economico - per espressa previsione contenuta nella L.R. 38/1991 - avrebbe dovuto essere conforme a quella sancita a livello nazionale dalla L. 93/1983. Di talché, è proprio il parallelismo diffusamente descritto che renderebbe paradossale - salvo ipotizzarsi, per così dire, una discriminazione al rovescio - ammettersi che l’estensione delle maggiorazioni della R.I.A., previste dal D.P.R. 44/1990 sino al 31/12/1993, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 51 L. 388/2000, non trovi applicazione anche a livello regionale.

III. In data 20.05.2025, si è costituito in atti il Fondo Pensioni Sicilia che, ricostruito il contenuto della domanda, deduce la nullità, inammissibilità ed infondatezza del mezzo. In particolare:

- eccepisce la nullità (sotto il profilo dell’assenza, ex art. 152 c.g.c., della “indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione”) e l’inammissibilità del ricorso (per difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del G.A. ovvero del G.O. in funzione di giudice del lavoro, atteso che “i benefici in oggetto risalgono al periodo in cui gli attori

...prestavano servizio): ciò che voterebbe alla definizione in rito dell'azione collettiva. Rimane peraltro ferma - secondo parte intimata - la incompetenza funzionale del Fondo Pensioni Sicilia ad accordare in tesi il beneficio richiesto, visto che la base pensionabile del dipendente regionale, dopo il suo collocamento in quiescenza, è elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

- esclude la meritevolezza della domanda sul rilievo che essa - fondandosi sulla invocazione dell'estensione del giudicato costituzionale - non tiene in conto della circostanza per cui, secondo pertinente avviso giurisprudenziale, un tale diritto potrebbe riguardare soltanto coloro che avevano promosso azioni legali volte a ottenere il riconoscimento della maggiorazione in tempo utile, nonché coloro che avevano provveduto ad interrompere la prescrizione quinquennale (Corte di cassazione, SS.UU. civ., sent. n. 36197/2023).

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, pur avendo efficacia *erga omnes*, non produce infatti i suoi effetti favorevoli per il passato in quanto la norma dichiarata illegittima non è stata né annullata né abrogata; pertanto, essa non influisce sui rapporti esauriti (cita, fra le altre pronunce, Cass. ord. 31.8.2023, n. 25500). In effetti, non risulta in atti che gli attuali ricorrenti abbiano promosso alcuna azione legale per rivendicare il bene della vita per il quale solo oggi essi agiscono, né che essi abbiano interrotto - provando la circostanza - la prescrizione.

IV. Il 05.06.2025, si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale convenuto, svolgendo considerazioni difensive, in rito e nel merito, omologhe a quelle sviluppate dal Fondo.

V. In data 11.06.2025, parte ricorrente – autorizzata in questo senso all’udienza del 17.06.2025, stante il deposito, ad opera delle controparti, di recenti precedenti giurisprudenziali pertinenti al merito della controversia – ha depositato sintetiche note difensive con cui, presa posizione sulle eccezioni *ex adverso* formulate, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

VI. All’udienza odierna, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Priva di pregio è l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti convenute. Il criterio del *petitum* sostanziale, ricavato dalla giurisprudenza del Giudice del riparto dalla disposizione dell’art. 386 c.p.c., rende chiaro, con riguardo alla presente controversia, che la domanda attorea persegue il bene della vita costituito dalla riliquidazione del trattamento di quiescenza in loro godimento in forza della rideterminazione della base pensionabile quale effetto della valorizzazione della RIA 1991/1993. La pretesa fatta valere, dunque, attiene alla materia pensionistica su cui la giurisdizione della Corte dei conti, allorché i trattamenti di quiescenza siano a totale o parziale carico dello Stato come in fattispecie, è esclusiva.

2. Gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda sono inoltre sufficientemente specificati, non ravvisandosi ragioni che possano fondare un giudizio di nullità del ricorso (cfr. *ex pluribus* la sentenza di questa Sezione n.132/2025).

3. Nel merito, il ricorso è infondato. Il sostrato della impostazione attorea, fondato sulla possibilità di estrapolare dalla sentenza n.

4/2024 della Corte costituzionale – che, lo si precisa, riguarda l'illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, parimenti destinatari della normativa di risulta – un principio *erga omnes*, come tale invocabile anche da impiegati (o *ex* impiegati) regionali che ambiscano a vedersi riconosciuti gli incrementi R.I.A. oltre il periodo normativamente previsto (sul punto, cfr. C. conti, Sez. Calabria n.82/2025, cui si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2026), non appare meritevole di seguito. L'interpretazione così propugnata – in alcun modo incoraggiata dalla disamina della decisione del Giudice delle Leggi – è implausibile, *a fortiori*, nei confronti di coloro che hanno prestato servizio alle dipendenze della Regione siciliana, stante la specificità dalla disciplina da cui essi sono attinti e che rappresenta espressione dell'esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall'art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto. Trattasi di disciplina che è armonizzata a quella statale solo in via di tendenziale e, tanto, attraverso un composito percorso non ancora del tutto compiuto (al riguardo, cfr. questa Sezione, sent. n. 346/2021). Diversamente detto, in materia di RIA, il legislatore regionale ha introdotto una specifica disciplina che, pur presentando un parallelismo con la corrispondente disciplina statale, non ha mai fatto alcun rinvio ad essa (cfr., per l'articolata declinazione di questo principio, cfr., fra le altre, questa Sezione, sentt. nn. 2269/2012, 3249/2012, 2858/2013 e sent. n. 1771/2013). In effetti, secondo l'avviso di questa Sezione, “*così come non si applicava nella Regione il disposto dell'art. 47 DPR 266/87,*

avendo la Regione provveduto con propria legge (11/88) a disciplinare il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità fissando i propri termini per l'applicazione transitoria del previgente meccanismo di classi e scatti, né il DPR 44/90 che disciplinava il triennio 1988/1990, regolato per la Regione dalla l.r. 19/91 e succ. D.P.Reg. 30 gennaio 1993, non può invocarsi il disposto di cui all'art. 51, c. 3 L. 388/00 che ribadisce una situazione già definita in passato in ambito statale e regolata parallelamente nell'ordinamento regionale. È indubbio il fatto che la volontà del legislatore regionale, sia stata quella di fissare al 1° luglio 1990 l'attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle classi; ciò è confermato dalla previsione dell'art. 5, 5 c. l.r. 19/91 con il quale, a decorrere dal 2 luglio 1990 è stata abrogata la lett. a della tab. 0 della l.r. 41/95, con ciò stabilizzando il principio del congelamento delle posizioni già introdotto dall'art. 5 l.r. 11/88" (sent. n. 2269/2012, cit.).

4. La novità e la complessità delle questioni dibattute giustificano la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Fissa in **sessanta giorni** il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così provveduto, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **22 luglio 2025**.

